

## RELAZIONE TECNICA

Il presente decreto-legge reca ulteriori misure volte a fronteggiare l'emergenza da COVID-19 adeguando il quadro delle vigenti misure di contenimento ed estendendo l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 all'accesso nei luoghi di lavoro pubblici e privati nonché negli uffici giudiziari. Inoltre, il provvedimento reca misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi e in favore del settore sportivo, disposizioni in materia di durata delle certificazioni verdi e ordine ai relativi servizi di assistenza ai cittadini nonché per lo svolgimento di attività culturali, sportive, sociali e ricreative.

Il provvedimento consta di dieci articoli.

In particolare, l'**articolo 1** inserisce un articolo aggiuntivo (**9-quinquies**) dopo l'articolo 9-*quater* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nell'ambito lavorativo pubblico. Al riguardo, si rappresenta che le disposizioni introdotte sono attuabili nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali presenti a legislazione vigente e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 2** inserisce un altro articolo aggiuntivo (**9-sexies**), che prevede, al comma 1, che per il periodo 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, data attualmente fissata come termine dello stato di emergenza, l'accesso agli uffici giudiziari, dove viene svolta l'attività lavorativa da parte di magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché dei componenti delle commissioni tributarie, non potrà essere consentito se non si è in possesso e se, su richiesta, non si esibisca la certificazione verde COVID-19 prevista dall'articolo 9, comma 2 del citato decreto-legge. Tali adempimenti vengono svolti dai responsabili della sicurezza delle strutture, anche avvalendosi di delegati, secondo le modalità dettate dal medesimo articolo 9-*quinquies*, mentre potranno essere stabilite ulteriori modalità di verifica con circolare del Ministero della giustizia (comma 5). Al riguardo, per la magistratura ordinaria, il responsabile per le verifiche viene individuato nel Procuratore generale presso la Corte di appello, al quale già compete, ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 28.10.1993, l'adozione dei provvedimenti necessari ad assicurare la sicurezza interna delle strutture in cui si svolge attività giudiziaria, salvo i casi di assoluta urgenza, laddove l'adozione dei provvedimenti in tema di sicurezza avviene sentito il prefetto e i capi degli uffici giudiziari interessati. Va ricordato che secondo quanto previsto dall'art. 1 del citato DM, invece, per la sicurezza esterna è competente il Prefetto.

L'assenza dall'ufficio, secondo la previsione contenuta nel comma 2 del presente articolo, per mancata o carente esibizione della certificazione verrà considerata assenza ingiustificata senza conseguenze sul diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

Con il comma 3 si disciplinano le violazioni della norma che impongono l'accesso agli uffici giudiziari solo se in possesso della certificazione verde e la sua esibizione su richiesta. Si prevede che tali violazioni integrino illecito disciplinare e siano sanzionate per i magistrati ordinari ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, mentre per gli altri soggetti secondo i rispettivi ordinamenti.

Le disposizioni previste dai commi 1 e 6 valgono anche per i magistrati onorari, ai quali si applicano, altresì, in quanto compatibili, anche le norme inserite nei commi 2 e 3.

Si specifica, inoltre, che l'accesso agli uffici giudiziari da parte dei sopra citati soggetti in violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e di quelle al comma 5 verrà sanzionato a norma del comma 8 dell'articolo 9-*quinquies*.

Vengono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo i soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 4, che accedono agli uffici giudiziari, ivi inclusi gli avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, testimoni e parti del processo (comma 8).



Le disposizioni esaminate rappresentano ulteriori misure rese necessarie nella strategia di contenimento dei contagi e tese a prevenire possibili conseguenze derivanti dalla diffusione degli stessi nell'ambito delle sedi giudiziarie e sono prive di effetti negativi per la finanza pubblica.

Al riguardo si rappresenta che la disciplina recata dall'articolo, stante la natura ordinamentale e procedimentale, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che le attività di controllo e di verifica della certificazione verde presso gli uffici giudiziari nonché le eventuali procedure connesse all'adozione dei provvedimenti sanzionatori per violazioni delle prescrizioni normative, potranno essere espletate avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**L'articolo 3** inserisce un ulteriore articolo aggiuntivo (**9-septies**) nel decreto-legge n. 52 del 2021, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore del lavoro privato, in relazione al quale, in ragione dell'ambito applicativo di riferimento, non si rilevano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 4** reca misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi.

Il **comma 1, lettera a)**, novella l'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, prevedendo l'estensione fino al 31 dicembre 2021 del protocollo d'intesa ivi previsto, che prevede un contributo a carico dello Stato di 7 euro per ciascun test antigenico somministrato ai minori di età compresa tra 12 e 18 anni.

Il dimensionamento complessivo dei test antigenici rapidi che potenzialmente saranno effettuati dalle farmacie e altre strutture sanitarie, a seguito di adesione estensione al 31 dicembre 2021 dell'efficacia del Protocollo d'Intesa, è stato calcolato tenendo conto:

- della potenziale platea di minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni, che, nel periodo in esame, non avranno ricevuto la 1<sup>a</sup> dose di vaccino anti-COVID-19;
- che, previsionalmente, si ritiene, rispetto al dato monitorato nel mese di agosto 2021, vi sia un incremento di somministrazioni di test antigenici rapidi tale da raggiungere una media giornaliera di *test* in favore di minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni pari a circa il 10% della citata platea, pari a circa **50.000 test / giorno**.

Sulla base dei citati elementi di informazione, si calcola un volume complessivo stimato massimo di circa **1,55 milioni di test** nel periodo 1 – 31 dicembre 2021.

Fermo restando il continuo monitoraggio necessario, tenuto conto dei fattori sopra indicati, il prospetto di calcolo della previsione della spesa complessiva, è così determinato:

	Platea media di minori non raggiunti da 1 <sup>a</sup> dose	Percentuale che effettua <i>test</i> su platea	Media minori che effettuano <i>test</i> giornalmente	Periodo di riferimento in gg.	Nr. complessivo o previsionali <i>test</i>	Contributo Stato per test effettuato	Totale previsione di spesa
	a	b	c = a * b	d	e = c * d	f	g = e * f
1 – 31 dic.	~500.000	~10%	~50.000	31	1.550.000	7 €	<b>10.850.000 €</b>

Il **comma 1, lettera b)**, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto dispone, per via legislativa, l'estensione a tutte le farmacie, dell'applicazione del protocollo d'intesa di cui all'articolo 5 comma 1 del decreto-legge 105/2021, nella parte in cui prevede che le stesse somministrino i test antigenici rapidi al prezzo calmierato di 15 euro. In caso di inosservanza è stabilito un regime sanzionatorio. La norma, infine, estende la suddetta previsione anche alle altre strutture sanitarie che hanno aderito al citato protocollo d'intesa.



Il **comma 2** sostituisce i commi 9-*quater* e 9-*quinquies* dell'articolo 34, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

La previsione si rende necessaria per assicurare l'esecuzione gratuita, con oneri a carico della finanza pubblica, di tamponi antigenici rapidi a coloro i quali, per condizione medica, non possono ricevere o completare la vaccinazione anti-COVID 19 sulla base di una certificazione medica rilasciata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 e secondo i criteri di esenzione definiti dalla circolare n. 0035309 in data 4 agosto 2021 del Ministero della Salute, inerente alle "Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19". Per far fronte a detta esigenza, sulla base della stima della platea dei soggetti esentanti da vaccinazione e della frequenza con la quale tali soggetti potrebbero effettuare il test al fine del rilascio della certificazione verde COVID-19, si prevedono ca. 500.000 test/settimana con una spesa associata pari a circa 105.000.000 di euro.

Somministrazioni settimanali	Periodo di riferimento in settimane	Nr. complessivo previsionali test	Contributo Stato per test effettuato	Totale previsione di spesa
a	b	$c = a * d$	d	$e = c * d$
~500.000	~14	7.500.000	15 €	<b>105.000.000 €</b>

Il **comma 3** dispone la copertura degli oneri di cui ai commi 1, lettera a) e 2, pari a 115,85 milioni di euro per l'anno 2021. In particolare, per 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche di cui al comma 2, capoverso 9-*quater*, tenuto conto che le risorse risultano interamente disponibili. Per i restanti 105,85 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come incrementato dall'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

L'**articolo 5**, che apporta delle modifiche al decreto-legge n. 52 del 2021 in ordine alla durata delle certificazioni verdi COVID-19, introducendo al contempo nuove ipotesi di attestazione e di rilascio delle predette certificazioni, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 6** introduce delle misure a favore del settore sportivo dirette, da un lato, a rinviare il termine di un mese per la restituzione dei fondi da parte della Società Sport e Salute, e, dall'altra, a riassegnare all'interno del sistema sportivo le risorse stanziare per sostenere i collaboratori sportivi nel periodo di emergenza sanitaria, destinandole a Fondi dedicati. La disposizione, che opera in deroga a quanto previsto dal comma 13 dell'articolo 44 del decreto-legge n. 73 del 2021, non comporta tuttavia nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché trattasi di somme comunque già stanziare (e non utilizzate), rispetto alle quali si prevede una diversa destinazione di spesa.

L'**articolo 7** è volto a superare le criticità emerse nella gestione del servizio di assistenza ai cittadini per l'uso del Digital Covid Certificate, unificando i servizi di supporto sotto l'unica numerazione 1500, attraverso il passaggio di competenze e di risorse - disponibili e anzi da incrementare - al Ministero della Salute, che gestirà il servizio, in via supplementare e implementando quello già reso e in essere attraverso il numero 1500, già operante.

Sulla base del traffico attuale, pari a circa 30.000 chiamate tentate, ad un costo di gestione medio di circa 1,45 euro a chiamata, si stima un costo del servizio pari a 41.385,00 euro al giorno, pari a 1.241.550,00 euro al mese.

Considerando una spesa attesa di 1,25 mln euro/mese, la copertura integrativa fino a fine anno ammonterebbe così a 3 mln di euro, dovendo considerare di utilizzare anche il fondo di 1 mln di euro



già stanziato dall'articolo 12 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, con un residuo attuale di 0,8 mln di euro, che verrebbe trasferito sempre al Ministero della Salute per il funzionamento del *contact center* in esame. Si prevede che alla copertura di tali oneri, pari a 3 mln di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

**L'articolo 8** reca disposizioni di carattere ordinamentale per lo svolgimento delle attività culturali, sportive, sociali e ricreative e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 9** reca mere disposizioni di coordinamento che non rilevano ai fini della finanza pubblica.

**L'articolo 10** reca disposizioni in materia finanziaria prevedendo che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**L'articolo 11** dispone l'entrata in vigore del provvedimento.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo**  negativo

21/09/2021 Il Ragioniere Generale dello Stato  
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*

